



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 41 del 10/01/2023 – 16/03/2023</b> <b>Udienza pubblica del 10/01/2023</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Trattamento economico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento - Incentivi per funzioni tecniche - Possibile estensione ad altre funzioni, nell'ambito dei contratti pubblici, mediante la contrattazione collettiva provinciale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle disposizioni dettate dall'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022). La disposizione impugnata modifica l'art. 5-bis, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), consentendo alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare le funzioni tecniche ammissibili alle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ledendo, in tal modo la competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22.



	<p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<b>Massima 2:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento - Assunzioni a tempo indeterminato - Proroga, al 31 marzo 2023, della validità delle graduatorie, in scadenza al 31 dicembre 2021 e nel 2022, per il personale provinciale - Lamentata violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97, secondo comma, della Costituzione. La norma censurata modifica il comma 1 dell'articolo 31, della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), stabilendo che «[i] termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023». Manca una adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione, che il ricorrente ha l'onere di fornire, illustrando le ragioni del contrasto con i parametri evocati (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 161 del 2022, n. 219, n. 95 e n. 2 del 2021).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 16, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 3 e 97, secondo comma, della Costituzione.</p>
<b>Massima 3:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento - Assunzioni a tempo indeterminato - Proroga, al 31 marzo 2023, della validità delle graduatorie, in scadenza al 31 dicembre 2021 e nel 2022, per il personale provinciale - Lamentata violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ed agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige.</p>



	<p>La norma impugnata proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022.</p> <p>Per costante giurisprudenza della Corte, la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, che sono invece riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale.</p> <p>La disciplina in esame, pertanto, intervenendo nella fase antecedente alla costituzione del rapporto, rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (<i>ex multis</i>, sentenze n. 267 del 2022, n. 58 del 2021), competenza che deve, comunque, ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.</p> <p>La questione riferita alla lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dunque, non è fondata.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 16, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione; Artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto**

**Firmato Avv. Bologna**

